



ALL. A

CONCESSIONE CONTRATTO

Con la presente scrittura privata,

tra

- Dott. Fabio Baldi quale rappresentante della parte concedente di seguito chiamata "Comune"
- (C.F. P. IVA) nato/a a il, residente
..... di seguito chiamato/a "cessionario"

si conviene e stipula quanto segue

1. Oggetto.

Il Comune di Bagno a Ripoli concede a l'uso della porzione di area di patrimonio indisponibile censita al Catasto Terreni del Comune di Bagno a Ripoli al FG. ... part..... pari a 100 mq esclusivamente per la realizzazione di un programma di valorizzazione dell'area indicata che prevede attività di natura culturale e ricreativa, azioni di piccola manutenzione, controllo e vigilanza, eventuale installazione di una struttura precaria temporanea per il miglior svolgimento delle manifestazioni e/o la somministrazione di alimenti e bevande.

Il concessionario, qualora per motivi organizzativi di uno o più eventi sia necessario l'uso di una porzione di area di proprietà comunale più ampia rispetto a quella sopra descritta, dovrà presentare apposita richiesta scritta al Comune di Bagno a Ripoli al momento del perfezionamento del calendario degli eventi, indicando dimensione dell'area aggiuntiva, data ed orario della manifestazione per cui la si richiede

2. Durata.

La presente concessione è valida dal....al.....e comunque per un periodo non superiore ai 120 gg continuativi come previsto dall'art. 14 "Regolamento per l'installazione dei chioschi" .

Ove il concessionario intenda procedere all'installazione di una struttura temporanea, conforme a quanto presentato in sede di gara, questa potrà essere installata conformemente alle prescrizioni tecniche impartite, per un periodo fino a 90 giorni continuativi senza alcuna ulteriore documentazione e, comunque, per un periodo inferiore ai 120 giorni continuativi, presentando la documentazione prevista dall'art.14 Regolamento installazione dei chioschi.

Decorsi 120 giorni continuativi dall'installazione, il concessionario deve rimuovere a sue spese la struttura temporanea eventualmente autorizzata. Se il concessionario non provvede alla rimozione della struttura entro i termini pattuiti, il Comune ne diventerà automaticamente proprietario a titolo gratuito o comunque provvederà allo smontaggio della struttura a spese del concessionario riservandosi di incamerare l'intera polizza fidejussoria a titolo di risarcimento e sanzione.

Il concessionario dovrà produrre idonea documentazione che dimostri l'avvenuto svuotamento delle fosse biologiche.

3. Programma culturale/ricreativo e lavorativa, manutenzione dell' area.

Quale parte integrante alla concessione regolata dal presente atto, il concessionario si impegna coerentemente con l' offerta tecnica presentata, a proprie spese, a:

- organizzare e svolgere un programma di eventi culturali e ricreativi volti a incentivare momenti di socializzazione, fruizione culturale e ricreativa a favore della Comunità;
- effettuare la manutenzione ordinaria dell'area di proprietà comunale oggetto del presente atto, nonché attività di vigilanza e pulizia della stessa.

Un massimo di n.3 serate per ciascuna località potrà essere utilizzato per ospitare eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui il programma di eventi e manifestazioni preveda spettacoli ed attività musicali e/o che comunque generino rumore, il concessionario dovrà presentare debita richiesta così come previsto dall'art. 10 paragrafo 10.2 del Regolamento Comunale delle attività rumorose, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 20. 12. 2011.

Qualora sia prevista attività di somministrazione alimenti e bevande, il concessionario dovrà presentare denuncia inizio attività per somministrazione temporanea alimenti e bevande e notifica sanitaria.

4. Caratteristiche della struttura temporanea.

Il concessionario deve realizzare la struttura temporanea a sue spese conformemente agli elaborati presentati in sede di offerta tecnica. Qualsiasi modifica, innovazione, miglioria o addizione rispetto al progetto presentato in fase di bando non può essere effettuata senza preventiva comunicazione e senza preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale. E' fatto divieto nell'ambito della gestione dell'attività della struttura precaria l'installazione di insegne pubblicitarie ed altro mezzo pubblicitario dell'attività svolta e la collocazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco.

5. Servizio igienico.

Il concessionario deve provvedere a installare n. 2 servizi igienici di cui 1 per portatori di handicap aperti al pubblico di servizio alla struttura (apertura, chiusura, fornitura delle dotazioni igieniche e pulizia) garantendone la fruizione anche a coloro che non sono clienti, così come previsto dalla Norma Italiana UNIEN 16194.

6. Canone di concessione.

Con Delibera GM n. 44 del 5/472018 è stato stabilito che il canone unico di concessione per li periodo di esercizio delle attività è pari ad €.1000,00. Il canone non è dovuto in caso che il gestore sia una Onlus.

Esso esonera dal pagamento di oneri, tariffe, tasse, contributi, canoni, corrispettivi e tributi locali, in particolare, della TOSAP e/o COSAP

7 Oneri.

Sono a carico dell'Amministrazione gli allacci necessari per la fornitura di energia elettrica e acqua corrente. E' inoltre a carico del Comune la realizzazione di pozzetti bicamerali per lo scarico delle acque chiare.

Sono a carico del concessionario gli oneri per la realizzazione della struttura precaria, gli oneri relativi alla svuotatura regolare dei pozzetti, le spese per i consumi di acqua e energia elettrica, le spese connesse a eventuali modifiche e/o adeguamenti dell'area in relazione ai bisogni del progetto presentato.

8. Fideiussione.

Il Concessionario provvede a stipulare entro due mesi dalla sottoscrizione della presente concessione - contratto polizza fideiussoria o bancaria del valore di euro 2.000 (duemila / euro), che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione – contratto. In caso di escussione della fideiussione da parte del Comune il Concessionario si impegna a reintegrarla entro trenta giorni. La mancata stipula entro i termini è causa di risoluzione della concessione – contratto. Il mancato reintegro entro i termini è causa di risoluzione della concessione – contratto

9. Risoluzione.

La concessione - contratto è risolta di diritto ed il Comune procederà all'immediata revoca della concessione nei seguenti casi:

- qualora il concessionario usi l' area concessa con finalità diverse rispetto a quelle previste dal presenta bando e contenute nella offerta tecnica presentata;
- qualora il concessionario non rispetti in parte e/o in toto quanto previsto dall'offerta tecnica presentata
- qualora il concessionario usi l' area concessa per l' esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza attenersi alla normativa, ai regolamenti ed agli atti amministrativi in materia di orario;
- qualora il concessionario ceda a terzi la concessione, a qualsiasi titolo
- mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, del canone, dei tributi, degli oneri accessori e delle tariffe dovuti
- mancata stipula della fideiussione entro i termini
- mancato reintegro della fideiussione entro i termini

10. Oneri contrattuali.

Gli oneri contrattuali e fiscali inerenti la stipula della presente concessione - contratto sono a totale carico del concessionario.

IL CONCEDENTE COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Dott. Fabio Baldi

IL CONCESSIONARIO

.....

.....

